

Gruppo di Lavoro Università/Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari

costituito al fine di assicurare ottemperanza a quanto statuito dal LODO ARBITRALE depositato in data 20 aprile 2012

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 25 GIUGNO 2012

Il giorno 25 giugno 2012, alle ore 16,30, presso il Salone Dorato del Rettorato (Palazzo Ateneo), si è riunito il Gruppo di Lavoro Università/Azienda costituito al fine di attivare le procedure volte alla definizione delle questioni tuttora pendenti fra l'Amministrazione Universitaria e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari ed assicurare così ottemperanza a quanto disposto dall'Arbitro Unico nel Lodo depositato in data 20.4.2012.

Sono presenti:

- per la componente universitaria nominata con nota rettorale prot.n.4433VII/6 del 24.5.2012: il dott. Giorgio De Santis, l'avv. Gaetano Prudente e l'avv. Vito Sasanelli;
- per la componente aziendale nominata con nota prot.n.49515 trasmessa dal Direttore Generale in data 7.6.2012: il dott. Antonio Roselli e il rag. Francesco Chiarappa.

Assistono ai lavori del Gruppo gli avvocati Cecilia Antuofermo, Domenico Carbonara e Simona Sardone dell'Avvocatura di Ateneo.

Sono altresì presenti le sigg.re Rosa Francesca Armenise e Cesaria Signorile dell'Università degli Studi di Bari per assicurare il supporto amministrativo e curare la redazione del processo verbale, giusta D.D. n.313 del 25.6.2012.

In via preliminare, il dott. Roselli comunica che appena possibile il dott. Vito Montanaro, trattenuto in Azienda per urgenti questioni, raggiungerà la sede della riunione, anche in qualità di depositario dell'orientamento dell'amministrazione ospedaliera. Inoltre rileva l'opportunità che si possano avviare i lavori dalla rilettura congiunta del quesito n.12, così da definire: 1) la posizione retributiva conseguita alla vigilia dell'applicazione dell'articolo 28 del CCNL Comparto Università 27/01/2005; 2) un elenco condiviso del personale conferito in convenzione ai fini assistenziali; 3) l'equiparazione a valere dall'1.01.2000. Ricorda anche l'auspicio formulato dall'Arbitro nel pronunciamento sul quesito n.15, di assicurare applicazione del citato articolo 28 a decorrere dall'1.1.2002, avendo ritenuto "*...riduttivo il riferimento temporale addotto dalla difesa dell'Università (26/1/2005)*". Pertanto risulta propedeutica a qualsivoglia discussione, la determinazione della decorrenza dell'applicazione del citato articolo 28, dovendo l'Amministrazione aziendale procedere alla determinazione dei trattamenti economici anno per anno dal 2000.

L'avv. Prudente ritiene opportuno ricordare quanto dichiarato nel Lodo al punto 4) della pagina 810, e cioè che debba ritenersi giustificata la corresponsione dei pregressi trattamenti erogati in anticipazione dall'Università per l'obiettivo ragione della prolungata incertezza delle posizioni delle parti e dei quadri normativi di riferimento, con conseguente obbligo dell'azienda di conguagliare quanto corrisposto dall'amministrazione universitaria. Inoltre, come poi dichiarato al successivo punto 6, le parti dovranno valutare quanti e quali dei conferimenti in essere mantenere per il futuro, con l'individuazione concorde dell'equiparazione da attribuire o da confermare. Resta fermo il principio secondo cui sino al 2005 debbano considerarsi le corrispondenze fissate nell'allegato D al D.I. 9/1/1982 (vedi pagine 758 e 783 del Lodo). In ultimo, sempre per le situazioni pregresse, fermo restando quanto già corrisposto, occorre procedere d'intesa alla individuazione delle singole posizioni per le quali vi è concorde riconoscimento della legittimità delle stesse, con l'effetto che, per queste ultime, vanno riconosciute tutte le connesse voci retributive (ad esempio, aggiornamenti contrattuali).

Il dott. De Santis ricorda che i contratti precedenti hanno sempre prorogato le indennità di cui all'articolo 31 del D.P.R. n.761/79 fino alla definizione di un'apposita tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali universitarie e quelle previste dal CCNL del Comparto Sanità. In particolare l'articolo 21 del CCNL 2000/2001 proroga gli effetti dell'art.51 del CCNL 9.8.2000 fino alla stipula del CCNL del 2005. Sulla base del trattamento economico maturato ai sensi del comma 6 dell'articolo 28, il personale andrà quindi collocato nelle fasce di cui alla colonna AOU della tabella riportata allo stesso articolo 28: tra le stesse, la categoria D universitaria, in possesso di determinati requisiti di anzianità di servizio, trova senz'altro collocazione nella fascia Ds del Comparto Sanità.

Il dott. Roselli rileva che la copiosa corrispondenza di contrasto non possa che testimoniare l'assenza di qualsivoglia posizione condivisa o conseguita. Sicché il maturato economico in godimento deriverebbe da un'autonoma determinazione che non è stata condivisa, per di più conseguente all'applicazione di un riferimento legislativo (il D.I. 9/11/1982) ormai obsoleto. Pertanto, solo

Gruppo di Lavoro Università/Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari

costituito al fine di assicurare ottemperanza a quanto statuito dal LODO ARBITRALE depositato in data 20 aprile 2012

l'analisi delle funzioni svolte da ciascuna unità di personale che questo Gruppo andrà a realizzare, potrà collocare il D universitario, in uno al trattamento economico strettamente universitario in godimento, nella fascia D o nella fascia Ds del Comparto Sanità.

L'avv. Sasanelli ritiene opportuno rammentare quanto statuito dall'Arbitro in merito all'inserimento comunque intervenuto dei dipendenti nel contesto produttivo aziendale laddove la contestazione sia stata formalizzata oltre due mesi dal conferimento in convenzione avvenuto da parte dell'Università con nota rettorale (pagina 769).

L'avv. Prudente propone che sulla specifica questione interpretativa, derivata complessivamente dalle statuizioni di cui alle pagine 758, 783 e 804 del lodo, si chieda da subito all'Arbitro di chiarire se l'articolo 28 vada applicato retroattivamente dal quadriennio normativo 2002-2005 (quindi dal 1°.1.2002), oppure dall'entrata in vigore dello stesso e cioè dal 27.01.2005, ovvero ancora dall'effettiva applicazione dell'articolo 28 citato, così come espressamente riportato a pagina 783 del lodo. Pertanto in quest'ultimo caso va applicato il D.l 9/11/1982 fino al momento precedente l'entrata in vigore del CCNL, salve in ogni caso le posizioni economiche comunque conseguite, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 28.

Il dott. Roselli rileva l'opportunità che la componente aziendale presente riporti al Direttore Amministrativo la proposta appena illustrata e rinvia, quindi, ogni pronunciamento alla prossima riunione programmata per mercoledì 27 giugno p.v. .

La componente universitaria, invece, insiste sull'opportunità di formulare all'arbitro la richiesta di parere sulla specifica questione interpretativa.

L'avv. Prudente, al fine di non ritardare oltre le attività, propone di procedere ad una prima ricognizione delle posizioni delle singole unità di personale, così come riportate nell'allegato elenco (Allegato 1), al fine di individuare quelle in contestazione e non.

Il Gruppo, quindi, procede ad una prima disamina dell'elenco del personale universitario tecnico-amministrativo in servizio alla data del 1°.5.2012 (Allegati n.1 e n.2), ed economicamente equiparato al personale del SSN di Comparto, di Dirigenza Amministrativa e della Dirigenza SPT, trasmesso dall'amministrazione universitaria anche a mezzo posta elettronica in data odierna

La componente universitaria, ferma restando ogni intesa sulla dotazione organica che dovrà essere raggiunta con l'Ente Regione, fa presente, anche per motivi di urgenza, che si deve procedere alla ricognizione del personale in servizio, ai fini del sollecito adempimento delle statuizioni contenute nel lodo, anche in vista dei trattamenti equiparativi da assicurare dal 1°.5.2012 al personale ammesso in convenzione.

Il rag. Chiarappa chiede che l'elenco trasmesso venga integrato con la specificazione, per ciascuna unità di personale, del codice fiscale e dell'area funzionale di appartenenza, così da poter disporre dei dati necessari all'implementazione della procedura informatizzata aziendale.

In conclusione, vengono evidenziati i punti salienti emersi nel corso dell'odierna discussione:

1. decorrenza dell'applicazione dell'articolo 28 del CCNL 2002;
2. se considerare le posizioni economiche acquisite, cioè retribuite dall'Università, base per l'applicazione dell'articolo 28, fermo restando che il percepito, qualora dovesse risultare superiore, resta attribuito come "assegno *ad personam*" riassorbibile;
3. determinare e definire la posizione del personale universitario il cui conferimento in convenzione è stato contestato.

In attesa, quindi, di poter disporre dei dati necessari al prosieguo dell'esame delle questioni tuttora pendenti tra le due Amministrazioni, connesse agli adempimenti previsti dalla decisione arbitrale, si conferma la data della prossima riunione da tenersi mercoledì 27 giugno ore 16,00, come da programmazione definita nel corso della prima riunione tenutasi il 20 giugno u.s. .

La seduta ha termine alle ore 19,00.


Dott. Giorgio De Santis

Avv. Gaetano Prudente

Avv. Vito Sasanelli

Rag. Corrado Coppolecchia

Dott. Sandro Spataro


(assente giustificato)

(assente giustificato)

Dott. Vito Montanaro

Avv. Alessandro Delle Donne

Dott. Antonio Roselli

Rag. Francesco Chiarappa

(assente giustificato)

(assente giustificato)

